

117.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Atti di controllo e di indirizzo | 4364 | (Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) | 4298 |
| Disegni di legge: | | (Ordini del giorno) | 4346 |
| (Annunzio) | 4361 | Missioni vaevoli nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 1996 | 4361 |
| (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 4364 | Proposta di legge costituzionale | |
| (Trasmissione dal Senato) | 4361 | (Annunzio) | 4361 |
| Disegno di legge di conversione n. 2794: | | Proposte di legge: | |
| (Articolo unico) | 4297 | (Annunzio) | 4361 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 4297 | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 4361 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1541. — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA (APPROVATO DAL SE-
NATO) (2794)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Esercizio dell'attività radiotelevisiva).

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

ARTICOLO 2.

(Direttive comunitarie).

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata,

onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

ARTICOLO 3.

(*Abrogazione*).

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

ARTICOLO 4.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 51.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 1. 60.
DEL GOVERNO

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

0. 1. 60. 29.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al subemendamento del Governo 1. 60 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date alla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentito ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 28 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

0. 1. 60. 2.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Comino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 1997 con le parole: 31 marzo 1997. Di conseguenza sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 60. 11.

De Murtas, Comino.

Al subemendamento del Governo 1. 60, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 60. 3.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Comino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

ART. 3. — (*Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti*). — 1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5, l'acquisto di una posizione monopolistica comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere eco-

nomico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero in potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2 e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di un mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente

interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, incidenza dei posti, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese nel medesimo gruppo che svolgono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 40 per cento. L'esistenza di una posizione dominante, è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento.

0. 1. 60. 27.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti che, in forza della proroga contenuta nel comma 1 del presente articolo, proseguono nell'esercizio di più di due reti televisive, in ambito nazionale, è consentita la raccolta pubblicitaria per un tempo complessivo pari all'affollamento pianificabile su due reti televisive.

0. 1. 60. 13.

Bianchi Clerici, Bosco, Comino.

All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla entrata in vigore della riforma complessiva del sistema radiote-

levisivo e delle telecomunicazioni, gli assegnatari di concessioni nazionali per la trasmissione radiotelevisiva non possono essere destinatari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di servizi di telefonia comunque definita nè acquisire controllo o partecipazioni in società di telefonia».

0. 1. 60. 7.

Nappi, Vignali, Bielli, Bolognesi, Altea, Comino.

Sopprimere il comma 2.

0. 1. 60. 28.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 2, dopo le parole: e speciali, aggiungere le seguenti parole: compreso il canone di abbonamento alla RAI.

0. 1. 60. 23.

Bosco, Bianchi Clerici, Ciapusci, Comino.

Al comma 2, dopo la parola: stabiliscono, aggiungere le seguenti parole: fino alla applicazione della riforma di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

0. 1. 60. 14.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 2, sopprimere le parole: obblighi di interconnessione.

0. 1. 60. 22.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

c-ter) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali.

0. 1. 60. 26.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sopprimere il comma 3.

0. 1. 60. 30.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le concessionarie delle emittenti radiotelevisive private nazionali, non possono avere più di due reti che trasmettono sul territorio nazionale.

0. 1. 60. 25.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 60 per cento della azioni della RAI spa.

0. 1. 60. 16.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 51 per cento della azioni della RAI spa.

0. 1. 60. 17.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 49 per cento della azioni della RAI spa.

0. 1. 60. 19.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 40 per cento della azioni della RAI spa.

0. 1. 60. 18.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la privatizzazione di due reti.

0. 1. 60. 20.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. la concessionaria del servizio pubblico presenta il 31 marzo 1997, un piano finanziario per l'abolizione del canone da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 1998.

0. 1. 60. 41.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone, che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 1. 60. 21.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sopprimere il comma 4.

***0. 1. 60. 12.**

De Murtas, Comino.

Sopprimere il comma 4.

***0. 1. 60. 31.**

De Murtas, Comino.

Sopprimere il comma 5.

0. 1. 60. 5.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Comino.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Il consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministra-

zione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonché tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

0. 1. 60. 32.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 5, capoverso 1, sopprimere il terzo periodo.

0. 1. 60. 4.

Piscitello, Danieli, Scozzari, Comino.

Sopprimere il comma 6.

0. 1. 60. 170.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sud Africa o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 46.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Fondazione Villa Maraini o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 47.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario (FOCSIV) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 48.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio

sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sud Africa o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 45.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Ghana o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 43.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Georgia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 43.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Slovacchia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 42.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Svizzera o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la

nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 50.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Svezia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 51.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Ordine nazionale dei giornalisti o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 55.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Unione sindacale giornalisti RAI o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 56.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione stampa parlamentare o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 58.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e se-

guenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione della stampa estera o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 59.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione Amici di Santa Cecilia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 60.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Caritas o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 61.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Avvocatura dello Stato o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 62.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte Suprema di Cassazione o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la

vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto».

0. 1. 60. 63.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio nazionale o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 64.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro del tesoro o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 65. 63.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione nazionale della stampa italiana o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 66.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di studi romani o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 67.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e se-

guenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di studi romani o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 68.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Giappone o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 69.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Cassa autonoma assistenza giornalisti italiani o da un suo delegato: un sindaco effettivo e

uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 73.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Fondo per l'infanzia dell'ONU (UNICEF) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 74.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono desi-

gnati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radio-televisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 75.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione italiana editori giornali o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radio-televisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 76.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di San Marino o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 77.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Siria o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 82.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radio-televisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 83.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e se-

guenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Repubblica Ceca o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 84.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Centrafica o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 85.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Santa Sede o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono

designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 86.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dello Zaire o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 87.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dello Yemen o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la

nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 88.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Guinea o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 89.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Lesotho o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 90.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Kuwait o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 91.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Haiti o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 92.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Libano o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 93.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Liberia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 94.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Gran Bretagna o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e

uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 95.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Lussemburgo o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 96.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Gabon o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni

dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 97.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Niger o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 98.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Associazione cristiane lavoratori italiani (ACLI) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 99.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 100.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Iran o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 100.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e se-

guenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro della difesa o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 101.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 102.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Francia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono

designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 103.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 104.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale

entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 105.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro per il commercio con l'estero o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 106.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Polonia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 107.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro della sanità o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 108.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro del bilancio e programmazione economica o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 109.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio

sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 110.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro per le pari opportunità o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 111.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro per la solidarietà o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 112.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 113.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Biblioteca Nazionale Centrale o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale

entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 114.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Irlanda o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 115.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dell'Università e ricerca scientifica o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 116.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dei trasporti e navigazione o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 117.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione radio e televisioni o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 118.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dell'interno o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 119.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità di Capodarco o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 120.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia spagnola de historia arqueologia y bellas artes o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomu-

nicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 121.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità incontro o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 122.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Malta o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei mem-

bri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 123.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Francia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 49.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla comunità di San Paolo o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 50.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla comunità di S. Egidio o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 51.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione culturale romaeuropa o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 52.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Azione Cattolica o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 53.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Costa D'Avorio o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 54.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Organizzazione alimentare e agricoltura (FAO) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un

sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 55.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Centro italiano di solidarietà (CEIS) o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 56.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Centro Islamico o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del

collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 57.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Iraq o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 58.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sovrano Ordine di Malta o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 59.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Repubblica Dominicana o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 165.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Slovenia o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 166.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Romania o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 167.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto di Cultura Russa o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 168.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto centrale per il Restauro o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e

uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 124.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Oman o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 125.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del

collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 126.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'OLP o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 169.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'Editoria o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 127.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Nigeria o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 128.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 129.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente della Repubblica o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 130.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Camerun o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 131.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte Costituzionale o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno sup-

plente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 132.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Pakistan o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 133.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio di Stato o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei mem-

bri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 134.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Panama o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 135.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dei beni culturali e ambientali o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 136.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio dei Ministri o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 137.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Perù o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

O. 1. 60. 138.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi

e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 139.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro delle finanze o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 140.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro degli Affari esteri o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 141.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Esercito della salvezza o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 142.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di San Luca o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la

nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 143.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Romania o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 144.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia dei Lincei o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 145.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Ecuador o da un suo delegato: un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto ».

0. 1. 60. 146.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6 abrogare i capoversi 1 e 2.

0. 1. 60. 78.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6 sopprimere i capoversi 1 e 3.

0. 1. 60. 54.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6 sopprimere il capoverso 1.

0. 1. 60. 81.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6, al capoverso, primo periodo abrogare le parole: a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

0. 1. 60. 70.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6, al capoverso 1, abrogare le parole: scelti tra soggetti in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

0. 1. 60. 71.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6, al capoverso 1 le parole: il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato sono soppresse.

0. 1. 60. 52.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6, al capoverso 1 le parole: un sindaco effettivo ed una supplente sono designati dal Ministro del tesoro sono soppresse.

0. 1. 60. 44.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6, al capoverso 1, aggiungere in fine le parole: Gli atti relativi al controllo della gestione sociali sono trasmessi per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi.

0. 1. 60. 57.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6 abrogare il capoverso 2.

0. 1. 60. 80.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6 sopprimere i capoversi 2 e 3.

0. 1. 60. 72.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 6 sopprimere il capoverso 3.

0. 1. 60. 79.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sopprimere il comma 7.

0. 1. 60. 33.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sopprimere il comma 8.

0. 1. 60. 34.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

All'articolo 1, comma 8, sopprimere: in chiaro via satellite.

0. 1. 60. 8.

Vignali, Nappi, Bielli, Bolognesi, Altea, Comino.

All'articolo 1, comma 8, dopo: via satellite aggiungere: via cavo.

0. 1. 60. 9.

Vignali, Nappi, Bielli, Bolognesi, Altea, Comino.

Al comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la Convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e Rai, rientra negli obblighi derivanti alla Rai dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 e dalla conseguente Convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

0. 1. 60. 6.

Caveri, Brugger, Zellir, Comino.

Sopprimere il comma 26.

0. 1. 60. 35.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 33, capoverso 10, sostituire le parole: oltre che, con le seguenti: anche.

0. 1. 60. 39.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 33, capoverso 10, sopprimere le parole: nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio.

0. 1. 60. 40.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 37, lettera a), sostituire le parole: e devono, con le seguenti: ovvero devono.

0. 1. 60. 38.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 38, con il seguente: Il comma 8, dell'articolo 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, è abrogato.

0. 1. 60. 37.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Al comma 38, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: ovvero testate.

0. 1. 60. 36.

Bosco, Bianchi Clerici, Comino.

Sostituire il comma 59 con il seguente:

« 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono composte da 7 membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di 6 dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del dipartimento può delegare, di volta in

volta, un dirigente del medesimo dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

0. 1. 60. 1.

Rossetto, Comino.

Dopo le parole: in forma cosiddetta.

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

0. 1. 60. 10.

Nappi, Vignali, Comino.

ART. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge sono sostituiti dal seguente:

"Art. 1

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n.420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrato in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17; comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento

speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radoriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radoriceventi o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenze del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati

con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta, adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché altresì con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione delle società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto

delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano».

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2-bis.

(Controllo della gestione sociale).

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio d'amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto legge 6 dicembre 1984, n.807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato».

7. All'articolo 2, comma 7, della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Sui piani di cui al punto a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produ-

zione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Il comma I dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

« 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea ».

10. Entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27

marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto-legge.

11. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 9 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2, e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 26 del presente articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del comma 40 del presente articolo.

12. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto legge 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge 323

del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto legge n.323 del 1993.

13. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

14. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto in fine, il seguente periodo « Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste ».

15. I trasferimenti di cui al comma 12 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

16. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, per la legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

17. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento della radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale, o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per

cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva ».

18. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 17 del presente articolo.

19. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

20. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale ».

21. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422.

22. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'arti-

colo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi prive di efficacia.

22-bis. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali dell'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

23. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge n. 400/1988, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato, salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

24. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo

audiotex e videotex quali « linea diretta » conversazione, « messaggerie locali », « chat line », « one to one » e « hot line », nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi - radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

25. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

26. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblici meno di dodici numeri all'anno, ovvero di

un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

27. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 26, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti

del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

28. Le disposizioni contenute nei commi 26 e 27 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

29. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 26, 27 e 28 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

30. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 26, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

31. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 26, 27, 28 e 29 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

32. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.»

33. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

« 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto: ».

34. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

« 11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti. ».

35. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

« 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 del medesimo articolo sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o

che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. ».

36. Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

37. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: « Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. » è sostituito dal seguente: « Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani. »;

b) l'ultimo periodo è abrogato.

38. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

39. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 31 e 32, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 26 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

40. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

41. I soggetti di cui al comma 39, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

42. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

43. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 26, 27, 28 e 29 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

44. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essen-

ziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

45. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 26 a 44.

46. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente articolo:

Art. 15-bis.

Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro: in mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro degli interni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui alla prima parte del comma precedente. In particolare occorre precisare:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dai soggetti ivi indicati, ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed inviati, da contenere in un numero limitato e pre-determinato;

c) che la condizione di socio sia eseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

47. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

48. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

49. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

50. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. ».

51. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse. ».

52. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995. ».

53. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

54. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente al 29 giugno 1995 ».

55. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina pre-

vista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

56. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

57. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 58, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

58. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale della musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

59. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 57 e 58 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

60. I componenti delle commissioni di cui ai commi 57 e 58 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

61. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 57 e 58 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

62. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 59.

63. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 57 e 58 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

64. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 57 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

65. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 57, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

66. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 65 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonchè alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un

dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

67. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 60.

68. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 57 e 58 si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 57.

69. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 558 e delle sue successive reiteratezioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.A.

2-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 27 ottobre 1995, n.443 e delle sue successive reiteratezioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

2-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 20 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiteratezioni, compreso il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

2-quinquies. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23 febbraio 1994 n. 129 e successive reiteratezioni, compreso il decreto legge 27 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

2-sexies. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1. 60 (Nuova formulazione).

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: legittimamente svolgono l'attività radiotelevisi-

siva con le seguenti: sono titolari di concessioni di radiodiffusione o telediffusione o radiotelevisione.

1. 52.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 27 agosto 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

*** 1. 54.**

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 55.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: radiodiffusione televisiva con le seguenti: telediffusione via etere.

1. 56.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Dopo il comma 1, lettera b), aggiungere il seguente comma:

2. Ai soggetti che, in forza della proroga contenuta nel comma 1 del presente articolo, proseguono nell'esercizio di più di due reti televisive, in ambito nazionale, è consentita la raccolta pubblicitaria per un tempo complessivo pari all'affollamento pianificabile su due reti televisive.

1. 58.

Michielon.

ART. 2.

Sopprimere.

*** 2. 20.**

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Sopprimerlo.

* 2. 1.

Merlo, Rogna, Tuccillo, Veneto,
Angelici.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, uno o più decreti legislativi diretti a dare completa attuazione alla direttiva 90/388/CEE, così come modificata ed integrata:

a) dalla direttiva 94/46/CE relativa alle comunicazioni via satellite;

b) dalla direttiva 95/51/CE riguardante l'uso di reti di telecomunicazioni via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;

c) dalla direttiva 95/62/CE riguardante la fornitura di rete aperta alla telefonia vocale;

d) dalla direttiva 96/2/CE relativa alle comunicazioni mobili e personali;

e) dalla direttiva 96/19/CE relativa alla completa apertura alla concorrenza dei mercati di telecomunicazioni.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) liberalizzazione dell'esercizio di qualunque attività di telecomunicazione, assoggettata a regime di sola dichiarazione autocertificativa, e subordinata al possesso da parte dell'impresa esercente di requisiti individuati secondo criteri obiettivi e non discriminatori;

b) abrogazione del regime concessorio ed introduzione di un regime autorizzatorio per l'installazione di reti di telecomunicazioni, fondato sulla libertà di accesso a condizioni obiettive e non discriminatorie, senza limitazione numerica delle autorizzazioni salvo che per i casi previsti al successivo punto c);

c) attribuzione concorsuale per un tempo definito ed in ogni caso non superiore a sei anni, della disponibilità di frequenze radioelettriche per le sole tecnologie e modalità di utilizzazione delle stesse che non permettono ad un numero indefinito di utenti di operare nel medesimo bacino di utenza;

d) mantenimento della natura di servizio pubblico dell'attività di prestazione di servizi di telecomunicazioni e di installazione ed esercizio delle relative reti, anche con riguardo alla disciplina delle servitù di installazione degli impianti e di passaggio dei cavi, nonché di occupazione e di espropriazione per ragioni di pubblica utilità;

e) abolizione dei diritti speciali od esclusivi ancora vigenti e trasformazione degli attuali regimi tariffari in regime di prezzo, imponendo l'obbligo di preventiva comunicazione all'autorità vigilante, salvo che per il caso previsto al successivo punto f);

f) previsione dell'obbligo di prestazione del servizio universale, quale definito dalla direttiva 96/19/CE, e disciplina delle condizioni di fornitura dello stesso, inclusi i vincoli di carattere tariffario, e degli obblighi di remunerazione del servizio universale da parte degli altri operatori di telecomunicazione;

g) previsione dell'obbligo di interconnessione tra tutte le reti di telecomunicazione e disciplina delle relative condizioni;

h) attribuzione, fino all'emanazione di una disciplina organica del settore, al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni della veste di autorità definendone i compiti e le attribuzioni nel rispetto delle funzioni e dei compiti attualmente attribuiti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

i) trasformazione in autorizzazioni, a titolo di disposizione transitoria, delle concessioni attualmente rilasciate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni fissi e mobili e di esercizio delle relative

reti, attribuendo per un periodo non superiore ai sei anni agli attuali concessionari l'utilizzo delle frequenze radioelettriche ad essi assegnate in base alle vigenti concessioni o in concessione alle stesse;

j) fatte salve in ogni caso le disposizioni attuative dell'articolo 2, comma 2, della direttiva 92/2/CE, le disposizioni di cui ai principi e criteri direttivi stabiliti alle presenti lettere a) e b), e relativi alla sola prestazione di servizi di telefonia vocale su rete fissa, entreranno in vigore il 1° gennaio 1998.

3. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei decreti stessi.

4. Disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, con le medesime procure, entro centoventi giorni dalla loro entrata in vigore.

2. 30.

Guarino.

Al comma 1, sostituire la partola: novanta con la seguente: trenta.

2. 21.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 1, sostituire la partola: novanta con la seguente: sessanta.

2. 22.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compreso il canone di abbonamento alla RAI.

2. 23.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: salve le concessioni previste da legge.

2. 24.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al primo comma, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

c-bis) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

e) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali.

2. 25.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Sopprimere il comma 3.

*** 2. 26.**

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 3, dopo la parola: stabiliscono aggiungere le seguenti: fino alla applicazione della riforma di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

2. 27.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 3, sopprimere la parola: proporzionalità.

2. 28.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 3, sopprimere la parole: o concessioni.

2. 29.

Bosco, Chincarini, Ciapuscì.

Al comma 3, sostituire la parola: onerosità con la seguente: onere.

2. 30.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Al comma 3, sopprimere le parole: obblighi di interconnessione.

2. 31.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, all'ultimo periodo le parole: e di telecomunicazioni.

2. 32.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15 comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituire la parola: « tre » con la seguente: « due ».

2. 01.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. 1. Fino all'emanazione del piano di cui all'articolo 2 della presente legge, il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1992, n. 53, è reso immediatamente operativo con le seguenti modalità:

a) i Presidenti delle giunte regionali, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono delegati a provvedere in base al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, alla individuazione delle aree da espropriare per la costruzione delle postazioni per le emittenti televisive concessionarie indicate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano decorsi i termini di cui alla precedente lettera *a)*, alle emittenti televisive concessionarie che ne facciano richiesta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti dei Presidenti delle giunte regionali e che richiedano la ristrutturazione delle reti di alta frequenza, in conformità al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze;

c) prima della scadenza delle concessioni i Presidenti delle giunte regionali, sentiti i Comitati regionali radiotelevisivi e avvalendosi della consulenza degli uffici circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono delegati a promuovere la ristrutturazione delle reti di alta frequenza delle emittenti televisive locali su richiesta delle stesse per fini di compatibilizzazione delle radiofrequenze, di ottimizzazione e razionalizzazione dello spettro radio, svolgendo un ruolo di coordinamento e mediazione tra le emittenti medesime interessate alle ristrutturazioni, conservando possibilmente alle emittenti su indicate, le stesse frequenze già possedute e le stesse aree di servizio compatibilmente con il cambio dell'ubicazione delle postazioni secondo le indicazioni del Piano citato. Contemporaneamente per le emittenti nazionali e, successivamente per quelle locali che non avranno richiesto nei termini su indicati le ristrutturazioni delle reti, provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al momento del rinnovo delle concessioni televisive. Non è in ogni caso consentito, a ciascuna emittente l'uso di più di una frequenza per ogni area di servizio. Analogamente si procede per le emittenti radiofoniche.

2. Le emittenti radiotelevisive che operano in aree di servizio diverse all'interno della stessa regione o in regioni limitrofe, possono liberamente interconnettersi tra di loro per la coproduzione di programmi radiotelevisivi di intrattenimento e di informazione. Le radiofrequenze per i re-

lativi collegamenti, sono assegnate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta delle emittenti interessate e senza oneri aggiuntivi per le stesse. I consigli regionali possono disporre incentivi per favorire la ristrutturazione delle reti e le interconnessioni tra emittenti finalizzate alla coproduzione di programmi radiotelevisivi da parte di emittenti private locali operanti in aree di servizio della stessa regione o in regioni limitrofe.

3. Nella predisposizione del regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 422, è adottato il criterio dell'unificazione dei canoni e delle tasse di concessione in un'unica tassa di concessione dovuta dai concessionari televisivi commerciali per il 50 per cento in proporzione al fatturato annuo di ogni emittente nella percentuale dell'1 per cento delle entrate pubblicitarie risultanti dai bilanci delle imprese radiotelevisive e per il rimanente 50 per cento in proporzione al numero degli abitanti residenti nelle aree di servizio degli impianti, individuate tenendo conto delle norme CCIR, in ragione di 60 mila lire per ogni centomila abitanti o frazione. Le emittenti radiofoniche commerciali saranno tenute a corrispondere un quarto degli importi sopra precisati mentre le emittenti radiotelevisive comunitarie saranno tenute a corrispondere un ottavo solo del 50 per cento dovuto in proporzione al numero degli abitanti residenti nelle aree di servizio. La tassa di concessione unificata viene aggiornata ogni triennio in base all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita. Spetta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il rilascio delle concessioni, la certificazione del numero di abitanti residenti nelle aree di servizio di ogni singola emittente, tenendo conto dei dati dell'ultimo censimento. I concessionari sono tenuti a corrispondere la tassa di concessione in base alla disposizioni regolamentari sopra indicate, dal momento in cui il piano nazionale di assegnazione diviene operativo. Per ogni anno precedente l'applicazione del nuovo sistema di

tassazione, tutte le emittenti sono tenute a corrispondere, a decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio della concessione, importi nella misura sopra precisata. Le emittenti che abbiano già corrisposto le tasse di concessione e i canoni nelle misure precedentemente fissate possono optare per il rimborso o per l'accettazione del sistema di tassazione precedentemente in vigore.

2. 02.

Bosco, Chincarini, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti*). — 1. Sono illeciti e vietati tuffi gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5, l'acquisto di una posizione monopolistica comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul

mercato ovvero che ha un'obiettivo supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero in potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2, e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, incidenza dei posti gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svol-

gono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 40 per cento. L'esistenza di una posizione dominante, è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento ».

2. 03.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 40 per cento delle azioni della RAI spa.

2. 04.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 49 per cento delle azioni della RAI spa.

2. 05.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 51 per cento delle azioni della RAI spa.

2. 06.

Bosco, Chincarini, Ciapucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone, che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 07.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la privatizzazione di due reti.

2. 08.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Aggiungere il seguente:

2-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano che preveda la immissione sul mercato del 60 per cento delle azioni della RAI spa.

2. 09.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le concessionarie delle emittenti radiotelevisive private nazionali, non possono avere più di due reti che trasmettono sul territorio nazionale.

2. 010.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessionaria del servizio pubblico presenta entro il 31 marzo 1997, un piano in anziano per l'abolizione del canone da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 1998.

2. 011.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

ART. 3.

Aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente decreto stabilite per i soggetti privati si applicano anche per i soggetti concessionari di servizio pubblico.

3. 01.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire le parole: il giorno stesso della sua pubblicazione con le seguenti: quindici giorni dalla sua pubblicazione.

4. 1.

Bosco, Chincarini, Ciapusci.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a rinnovare, fino al completamento della rete radiofonica della RAI, previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la convenzione triennale con un concessionario radiofonico nazionale per la trasmissione delle sedute parlamentari stipulata ai

sensi del decreto-legge n. 558 del 30 dicembre 1993 e successive reiterazioni.

9/2794/1

Boato.

La Camera,

premessi che:

le modifiche alla legge n. 250 del 1990, disposte dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, innovano per il futuro i criteri di valutazione in materia di bilancio delle imprese operanti nel settore dell'editoria ed i requisiti necessari alla corresponsione dei contributi pubblici;

tale nuova normativa impone al Parlamento e al Governo maggiore responsabilità in ordine ai possibili aspetti interpretativi connessi alla nuova disciplina legislativa;

in particolare, tale problema si pone in relazione al comma 41 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, che modifica il penultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250,

impegna il Governo

a ritenere che il requisito della "stessa periodicità", previsto dal comma 41 dell'articolo 2-bis, debba intendersi soddisfatto ai fini del calcolo degli anni necessari alla concessione dei contributi, anche nel caso in cui la testata, per la quale è stata avanzata richiesta da parte dell'impresa editrice, nel corso del periodo previsto abbia acquisito una periodicità superiore alla precedente.

9/2794/2

Dalla Chiesa, Boato.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23

ottobre 1996, n.545 recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radio-televisiva,

premessi che:

la legge 6 agosto 1990, n.223 sul sistema radiotelevisivo prevedeva all'articolo 32 che tutte le emittenti in attesa del rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni proseguissero nell'esercizio degli impianti censiti alla data del 23 ottobre 1990;

il piano delle assegnazioni delle frequenze premessa per l'attribuzione di nuovi impianti alle emittenti radiotelevisive, per diverse vicende, non ha mai avuto concreta applicazione;

l'emittenti, se pure divenute concessionarie o autorizzate, hanno continuato ad operare esclusivamente con gli impianti utilizzati nel 1990 in base a disposizioni che avevano però carattere transitorio;

tale situazione ha determinato in un sistema ha caratterizzato da un forte duopolio una condizione di grave squilibrio tra i diversi operatori, soprattutto nazionali, a causa delle differenze di estensione e di copertura delle diverse reti;

la sentenza della Corte costituzionale n.420 del 1994, oltre ad affermare l'illegittimità della norma che consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di più del 20 per cento delle emittenti nazionali, nella motivazione richiama la necessità, sia sotto il profilo dell'uguaglianza, sia sotto il profilo della tutela del pluralismo, che siano assicurate le stesse condizioni tecniche di esercizio tra le diverse emittenti televisive nazionali;

impegna il Governo

in una fase di ulteriore proroga in vista della prossima legge di riforma del sistema radiotelevisivo ad assumere i provvedimenti necessari ad attribuire nuove frequenze alle emittenti televisive nazionali con un grado di copertura inferiore

alle reti Rai e Mediaset, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata.

9/2794/3.

« Giulietti, Furio Colombo, Giardiello, Melandri, Paissan, Merlo, Voglino ».

(Testo corretto).

La Camera

considerata la rapida evoluzione della tecnologia della trasmissione delle informazioni;

considerata la prevista rapida espansione delle applicazioni multimediali;

considerata la necessità che il servizio pubblico conservi livelli di qualità e di performance coerenti con quelli presenti nel mercato;

considerato che le direttive comunitarie prevedono la diffusione libera da parte di tutti i soggetti operanti sul mercato

impegna il Governo

ad operare per garantire all'operatore pubblico radiotelevisivo l'accesso alla tecnologia digitale in tutti gli sviluppi che saranno disponibili, onde mantenere corretti livelli di competitività sul mercato, anche con le alleanze più opportune.

9/2794/4.

« Panattoni, Stajano, Giardiello, Vignali ».

La Camera,

considerato che:

l'emittenza radiotelevisiva e televisiva locale, troppo spesso marginalizzata e ridotta a soggetto meramente residuale del sistema, attraversa una fase di profonda crisi;

in attesa di una revisione dell'intero sistema radiotelevisivo, che siano previste per il settore una serie di misure urgenti ed inequivoche di carattere eminentemente tecnico-pratico volte a consentire condizioni di operatività alle imprese ed a risolvere problemi interpretativi, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'erogazione delle provvidenze per l'editoria già previste per la carta stampata;

impegna il Governo

ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad intendere per trasmissioni quotidiane quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

9/2794/5.

« Bracco, Petrella, Romani, Landolfi, Giulietti, Raffaelli ».

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva,

premesso che:

la legge 27 ottobre 1993, n. 422, « Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva all'articolo 10, definisce i nuovi criteri per il canone di concessione per la radiodiffusione ed un piano di interventi e di incentivi a sostegno della emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiote-

levisione e degli introiti equiparati al canone, determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206;

lo stesso articolo fissa in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, il termine per l'emanazione da parte del Governo, su proposta del ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, del regolamento di attuazione;

il termine è « infruttuosamente trascorso senza nessuna apprezzabile attività degli organi a ciò tenuti;

l'aggravamento della situazione di mercato, in particolare per il settore delle emittenti locali, rende quanto mai urgente il piano di interventi e di incentivi, unica misura di reale efficacia per dare pratica attuazione ai principi di pluralismo costantemente richiamati nelle numerose sentenze sull'argomento dalla Corte costituzionale;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione in tempi brevi al disposto dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, predisponendo entro trenta giorni il regolamento in oggetto.

9/2794/6.

« Rogna, Merlo, Bressa, Stajano, Giulietti, Biricotti, Floresta Sanza, Paissan ».

La Camera,

visti gli sviluppi sempre più incessanti che le tecnologie e i mezzi della comunicazione vanno assumendo su scala globale;

vista l'importanza che le capacità produttive rivestono per la società dell'informazione (hardware, software, servizi e contenuti comunicativi) e che sono tali da

configurare un elemento reale di messa in discussione della autonomia del paese in caso di loro assenza o debolezza;

considerata la difficoltà produttiva e di ricerca del paese in questo campo;

considerata l'importanza che sempre più sarà assunto nel prossimo futuro nell'ambito del sistema della comunicazione dalle trasmissioni via cavo e via satellite, in forma codificata e pay, fino a delineare un quadro di riduzione sostanziale del peso delle TV generaliste;

visto dunque il peso che nell'accesso al sistema informativo avranno gli strumenti di decodifica dei messaggi digitali (decoder);

considerato dunque l'importanza che si sviluppi un sistema di decoder ad accesso non condizionato, come fattore essenziale di libertà e di pluralismo nel sistema della comunicazione;

e considerata con altrettanta forza l'importanza che il paese sviluppi una autonoma capacità di produzione e di tecnologia per la realizzazione dei decoder;

impegna il Governo

nell'ambito del nuovo contratto di servizio tra RAI e Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a prevedere la promozione ad opera della concessionaria di servizio pubblico, di un consorzio nazionale per la realizzazione di un decoder ad accesso non condizionato, aperto alla partecipazione dei soggetti operanti nel dell'informatica verificando anche la possibilità di ingresso in altri progetti in via di definizione a livello europeo ad opera dei concessionari di servizio pubblico radio-televisivo e di telecomunicazioni dei singoli paesi dell'Unione.

9/2794/7.

« Vignali, Bielli, Bolognesi, Altea, Nappi ».

La Camera,

considerato che

a seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995, è stato abrogato parzialmente l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

il comma 2 della cosiddetta legge « Mammi » prevedeva l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una S.p.A. a totale partecipazione pubblica e l'articolo 1 della legge 483/1992 prevedeva che le azioni della RAI S.p.A. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

con il referendum si è inteso avviare un processo di privatizzazione della RAI S.p.A., per consentire una gestione più manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto;

ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica con proprio decreto 28 luglio 1995, n. 315, ha dichiarato l'avvenuta abrogazione delle leggi oggetto del referendum;

impegna il Governo

a dare concreta attuazione al risultato del referendum ossia a procedere alla privatizzazione della RAI, nel rispetto della volontà popolare;

a procedere affinché la concessionaria del servizio pubblico appronti un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone di abbonamento che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

9/2794/8.

« Bosco, Comino, Chincarini, Ciapucci, Alborghetti, Fongaro, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi ».

La Camera,

vista

l'esigenza di accelerare i tempi di definizione della riforma organica del sistema della comunicazione come esigenza vitale dello sviluppo democratico, civile ed economico del Paese;

considerata

l'esigenza che nel lasso di tempo che separa dalla riforma non si costituiscono o si rafforzino posizioni dominanti di singole imprese sul terreno della convergenza tra comunicazione e telefonia, in assenza della normativa anfitrust e di ogni Autorità di garanzia;

impegna il Governo

in sede di recepimento della direttiva 96/CEE a determinare le condizioni affinché, fino all'entrata in vigore della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, gli assegnatari di concessioni nazionali per la trasmissione radiotelevisiva non possano essere destinatari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di servizi di telefonia, comunque definita, né acquisire controllo o partecipazioni in società di telefonia.

9/2794/9.

Vignali, Nappi.

La Camera,

vista

l'evoluzione tecnologica, accelerata dalla ramificazione di intese e integrazioni fra i grandi gruppi multimediali, pone al nostro paese, con drammatica urgenza, la necessità di sostenere lo sviluppo del sistema nazionale delle telecomunicazioni con un'adeguata politica industriale, in grado, proprio perchè tempestivamente coniugata ad una precisa normativa anti

trust, di liberare risorse produttive, incrementare lavoro, salvaguardare l'accesso dei prodotti nazionali ai nuovi mercati;

impegna il Governo

in sede di redazione del nuovo contratto di servizio tra la concessionaria pubblica per il servizio radio televisiva e il Ministero delle poste e telecomunicazioni:

a) ad affidare alla concessionaria del servizio pubblico radio televisivo la missione di assicurare al sistema nazionale occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzioni multimediali, tali da poter individuare nuovi standard per l'allestimento di circuiti distributivi via cavo e satellite;

b) a rendere esplicito l'obbligo per la Rai a non limitarsi alla semplice gestione del collaudato sistema radio televisivo analogico, intensificando invece la ricerca e sperimentazione delle nuove forme di produzione, distribuzione e commercializzazione digitali, oltre all'affiancare i grandi centri di ricerca nazionali nello sforzo di definire nuovi codici ad alta definizione per ogni singola funzione del nuovo circuito digitale.

c) a facilitare, nei limiti imposti dall'imminente normativa anti *trust*, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi, nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere d'impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie;

d) a verificare con il gruppo dirigente della Rai la possibilità di varare piani di sviluppo nelle aree corrispondenti ai centri di produzione dell'azienda, collegati alle specializzazioni indotta proprio dalla sperimentazione delle nuove forme di diffusione digitali, via cavo e satellite.

La Camera considera inoltre che

la possibilità di allargare la gamma dei prodotti e dei mercati accessibili al servizio pubblico, renderà, di conseguenza, più pertinente l'effetto della normativa anti *trust* che potrà limitare il peso ed il

ruolo del servizio pubblico nei mercati più tradizionali oltre a vincolare, in virtù di nuove forme di finanziamento, l'accesso al mercato pubblicitario.

9/2794/10.

Nappi, Vignali,

La Camera,

premesso che:

le modifiche alla legge n. 250 del 1990, disposte dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, innovano per il futuro i criteri di valutazione in materia di bilancio delle imprese operanti nel settore dell'editoria ed i requisiti necessari alla corresponsione dei contributi pubblici;

tale nuova normativa impone al Parlamento e al Governo maggiore responsabilità in ordine ai possibili aspetti interpretativi connessi alla nuova disciplina legislativa;

in particolare, tale problema si pone in relazione al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, che modifica il penultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250,

impegna il Governo

a ritenere che il requisito della « stessa periodicità » previsto dal comma 8 dell'articolo 2, debba intendersi soddisfatto, ai fini del calcolo degli anni necessari alla concessione dei contributi anche nel caso in cui la testata per la quale è stata avanzata richiesta da parte dell'impresa editrice, nel corso del periodo previsto abbia acquisito una periodicità superiore alla precedente.

9/2794/11 (ex 9/2809/1)

Boato, Dalla Chiesa.

La Camera

considerato l'articolo 8 del decreto-legge n. 541 del 1996, che prevede la

concessione di contributi straordinari per il Teatro dell'Opera di Roma, per l'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per il Teatro comunale dell'Opera di Genova, contributi che ammontano rispettivamente a venti, sei e dieci miliardi;

considerato altresì l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, ove si prevede che il Governo stabilisca i criteri per la ripartizione dei contributi dello Stato agli enti lirici;

impegna il Governo

a non assumere altri provvedimenti di contributo straordinario per singoli enti lirico-sinfonici;

a dare attuazione, già per il 1997, al decreto legislativo n. 367 del 1996 e a fissare, in tale sede, criteri che privilegino la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei singoli enti destinatari dei contributi.

9/2794/12 (ex 9/2809/2).

Acciarini, Grignaffini, Soave.

La Camera,

considerato che:

la Società italiana autori ed editori (SIAE) è un'associazione privata intermedia in esclusiva dei diritti degli autori (articolo 180 della legge n. 633 del 1941);

in base alla convenzione stipulata con il Ministero delle finanze e valida fino al 31 dicembre 1997, la SIAE ha anche il mandato di accertare, liquidare e riscuotere l'imposta sugli spettacoli, i diritti demaniali su opere di pubblico dominio, l'IVA, nonché eventuali interessi di mora e/o sovrattasse per tardivi pagamenti;

per tale mandato la SIAE riceve un aggio del 12,48 per cento sulle somme percepite (articolo 2 della convenzione citata);

nell'ultimo esercizio la SIAE ha incassato per conto dello Stato e della

regione Sicilia rispettivamente 920 e 30 miliardi, ed ha percepito per tali servizi oltre 118 miliardi;

l'attività della SIAE si è ormai consolidata per due terzi quale esattore per conto dello Stato (1.000 miliardi), e solo per un terzo (650 miliardi) per incasso di diritti d'autore, diventando di fatto esattore dello Stato;

gli uffici periferici della SIAE, incaricati anche di esercitare il mandato dello Stato, sono costituiti da circa 778 agenti plurimandatari con funzioni e poteri di rilevanza pubblica derivanti dalla rappresentanza in esclusiva della SIAE (articolo 180 legge n. 633 del 1941), ma esercitano in proprio anche altre attività con potenziali commistioni di interessi; e che i singoli soggetti d'imposta talvolta vengono trattati senza trasparenza e con comportamenti, a detta di alcuni, « vessatori »;

lo stesso collegio dei revisori dei conti della SIAE ha rilevato « l'opportunità di una adeguata sorveglianza degli uffici periferici della SIAE sull'attività dei mandatari » e ha sottolineato che « la SIAE non ha istituito un servizio per il controllo interno » (Relazione sulla gestione SIAE, 1995);

i compiti di accertamento, liquidazione e riscossione di imposte, diritti e IVA sugli spettacoli possono essere gestiti direttamente dal Ministero delle finanze; e che, delegando ad altri tali compiti, ne deriva un aggravio finanziario per lo Stato, ed una carenza di controllo diretto sull'applicazione delle imposte;

impegna il Governo:

a risolvere tempestivamente, o comunque a non rinnovare, la convenzione stipulata in data 28 marzo 1988 con scadenza 31 dicembre 1997 fra il Ministero delle finanze e la SIAE, per accertamento e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

a investire direttamente gli uffici del Ministero delle finanze di tali funzioni e di tali compiti.

9/2794/13 (ex 9/2809/3).

Napoli, Burani Procaccini.

La Camera,

considerato che:

la Società italiana autori ed editori (SIAE) ha l'esclusività nell'attività di intermediazione degli autori (articolo 180 legge n. 633 del 1941), configurandosi così come monopolista;

un autore deve oggi passare obbligatoriamente attraverso la SIAE e versarle percentuale sui propri incassi riguardanti diritti d'autore, anche qualora non usufruisca direttamente dei suoi servizi, con tariffe determinate direttamente dalla SIAE;

dall'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (provv. 3195 del 28 luglio 1995) risulta che le tariffe italiane risultano più elevate da 3,6 volte a 4,6 volte rispetto al valore medio degli altri paesi europei;

già l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che la «gravosità dei compensi richiesti dalla SIAE potrebbe anche essere dovuta alla gestione inefficace degli stessi in quanto il compenso potrebbe risultare "non equo" rispetto ai costi necessari ad una gestione efficiente dei diritti di rappresentazione e all'esigenza di assicurare un ragionevole compenso ai titolari dei diritti d'autore» (provv. n. 2304 del 13 settembre 1994);

la SIAE impiega oggi 1607 persone, oltre a 778 agenti plurimandatari sul territorio, con costi di gestione di 323 miliardi, per incassarne 1650;

la SIAE, di fatto, più che svolgere la sua attività per gli autori, è prevalentemente un intermediario dello Stato nella riscossione di tributi (imposte sugli spettacoli, diritti demaniali su opere di pubblico dominio, IVA sui biglietti) in base alla convenzione fra la SIAE e il Ministero delle Finanze del 28 marzo 1988; essa svolge infatti solo per un terzo (650 miliardi) della propria attività funzioni di intermediazione del diritto d'autore, e per

due terzi (circa 1000 miliardi) funzioni di esattore per conto dello Stato;

la SIAE deve agli autori 711 miliardi, da cui ricava una liquidità presso le banche di 564 miliardi; ne derivano proventi finanziari di 60 miliardi che servono così a ripianare una perdita operativa annuale di 50 miliardi;

l'Autorità Garante ha diffidato la SIAE nel 1995 per abuso di posizione dominante (provv. n. 3195 del 28 luglio 1995);

il Consiglio di Stato aveva già rilevato la carenza di democrazia interna sancita dal precedente statuto SIAE (dec. 97 del 1992) e ne aveva deliberato l'annullamento di alcune parti; delibera confermata dalla corte di cassazione (sent. 7841 del 1993) che nel respingere il ricorso della SIAE creava così le basi per il suo commissariamento; cosicché solo l'emana-zione di un nuovo statuto (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1995) contenente regole per una più corretta democrazia interna ha posto fine al commissariamento della società (luglio 1993-maggio 1995);

negli altri paesi industrializzati tale attività è affidata ad una pluralità di enti, associazioni e società, spesso in concorrenza fra di loro e specializzate in diversi campi delle opere di ingegno;

impegna il Governo

a studiare le forme per porre fine alla situazione creata dalla natura monopolistica della SIAE nell'intermediazione esclusiva dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere (articolo 180 della legge n. 633 del 1941).

9/2794/14 (ex 9/2809/4).

Burani Procaccini, Napoli.

La Camera,

impegna il Governo

in sede di applicazione del comma 8-*bis* dell'articolo 2, ad intendere tale comma nel senso del mantenimento dei benefici della normativa precedente per l'anno in corso e per quelli successivi, alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti per accedere alle sovvenzioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9/2794/15 (ex 9/2809/5).

Bracco, Grignaffini, Melandri,
Giulietti, Petrella, Mauro.

La Camera,

premesso che l'articolo 22, comma 5 della legge n. 416/1981, l'articolo 8, comma 7 della legge n. 67/1987, l'articolo 3, comma 2 della legge n. 250/1990, stabiliscono un trattamento particolare e privilegiato nell'erogazione di contributi pubblici in favore della stampa quotidiana e periodica edita in Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia nella lingua delle minoranze nazionali ivi residenti (francese, ladino, sloveno, tedesco);

premesso che nelle tre regioni di confine sopra citate risiedono del pari popolazioni di lingue e cultura italiana che, come nel caso della provincia di Bolzano, vivono un molo di minoranza sul posto, per le quali è valutato opportuno e giustificato intervenire da parte dello Stato nazionale con misure di sostegno anche in loro favore nel campo informativo e culturale, nei limiti dei territori di residenza, tali da affermare condizioni di sostanziale parità nelle possibilità di crescita culturale e di sostegno ad iniziative imprenditoriali in un bacino d'utenza molto ridotto;

premesso che in queste zone nel nostro Paese ove risiedono popolazioni di

differente lingua e cultura, accanto alla esigenza costituzionalmente affermata di tutela delle minoranze nazionali, si manifesta del pari l'esigenza, anche per volontà espressa in più occasioni dal Parlamento nazionale, di favorire la crescita delle condizioni che promuovano la reciproca convivenza e la collaborazione attiva, e che proprio lo scambio di informazioni tra le diverse comunità, realizzato tramite la stampa quotidiana e periodica, favorirebbe efficacemente questo auspicato, continuo scambio sul dibattito in corso all'interno dei distinti gruppi, con effetti positivi per il pacifico sviluppo dei rapporti interspersiali e di quelli politici;

impegna il Governo

ad adottare i procedimenti sotto riportati, che tendono a favorire il pluralismo dell'informazione in aree particolarmente delicate del Paese nonché a favorire, nelle stesse aree, la crescita della conoscenza reciproca e della collaborazione tra cittadini italiani appartenenti ad aree linguistiche e culturali differenti:

1) al fine di garantire lo sviluppo pluralistico dell'informazione e di favorire lo scambio di informazioni tra comunità di diversa madrelingua, alle società editrici di quotidiani e periodici pubblicati in lingua italiana nelle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che contengano almeno un terzo del testo redazionale con notizie di cronaca nazionale e locale nella lingue francese, o ladina, o slovena, o tedesca, vengono riconosciuti, i contributi di cui all'articolo 31 comma 8 della legge n. 250/1990 già a partire da una tiratura giornaliera di 5.000 copie, col limite prescritto al medesimo articolo ai commi 12 e 13 nonché delle disposizioni dettate all'articolo 3 della legge n. 67/1987;

2) alle imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche senza scopo di lucro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 250/1990, che editino in una delle tre regioni sopra indicate, sono riconosciuti i

contributi di cui all'articolo 3, comma 10, lettere a) e b) ed al comma 11, con le limitazioni previste dai commi 12 e 13 della legge n. 250/1990. Tali agevolazioni valgono per una sola testata di proprietà dell'impresa;

3) alle emittenti televisive locali, che abbiano nel corpo redazionale almeno un assunto appartenente alla minoranza linguistica della zona ove trasmettono e che assicurino la produzione e diffusione di notizie a carattere locale e, eventualmente, anche a carattere nazionale nella lingua della minoranza nazionale per almeno 15 minuti giornalieri, è riconosciuto, sulla base di un rapporto confermativo annuale fornito dai locali uffici dell'organismo deputato al controllo delle attività di emissione radiotelevisiva, un contributo annuale da parte dello Stato pari a lire 150 milioni.

9/2794/16 (ex 9/2809/6).

Frattini.

La Camera,

in sede di esame degli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 54 e considerata la necessità di una riforma organica della disciplina del settore dell'editoria

impegna il Governo

a predisporre una riforma organica del settore dell'editoria in particolare per le imprese editoriali di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990 n. 250, consentendo in forma certa e continuativa l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, oltre che alle provvidenze di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250 in deroga all'articolo 3, comma 14, della legge 7 agosto 1990 n. 250.

9/2794/17 (ex 9/2809/7).

« Caparini, Bianchi Clerici, Stefani, Fontan ».

La Camera,

in sede di esame degli emendamenti 2.50, 2.300 e 2.411 all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 541, considerato che il fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo i rifinanziamenti disposti ininterrottamente dalla legge citata e da leggi successive, è esaurito e privo di rifinanziamenti dall'anno 1993;

tenuto conto che per la vigenza della normativa attuale contenuta nell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 250, fino al 31 dicembre 1995 le imprese editrici hanno presentato numerose domande contenenti piani di ristrutturazione tecnologica a questo momento già attuati, senza possibilità di accoglimento per mancanza di fondi;

impegna il Governo

ad emanare nei tempi più brevi possibili la norma necessaria per l'utilizzazione dello stanziamento di 35 miliardi di lire figurante nel disegno di legge relativo alla finanziaria nell'anno 1997.

Tale norma dovrà prevedere, a decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 l'autorizzazione alla spesa di 35 miliardi di lire annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prorogando le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni fino al 31 dicembre dell'anno 2000.

9/2794/18 (ex 9/2809/8).

« Giulietti, Grignaffini, Malgieri, Butti, Follini, Volpini, De Murtas, Romani ».

La Camera,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 38, del disegno di legge n. 2809, a seguire i criteri già adottati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, per cui:

a) le disposizioni del comma Il -ter non sono applicabili alle imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili;

b) per i periodici e le imprese editrici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della predetta legge n. 250, i contributi s'intendono riferiti, a decorrere dall'anno 1991, ad entrambe le lettere a) e b) del comma 10;

c) l'accesso alle provvidenze s'intende, sia per l'anno di acquisizione delle anzianità contemplate sia per gli esercizi precedenti, sempre che le testate siano state distribuite e le domande siano state presentate nei termini di legge;

d) i contributi possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscano forme obbligatorie di previdenza secondo le modalità previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411.

9/2794/19 (ex 2809/9).

« Risari, Burani Procaccini, Colombo, Panetta ».

La Camera,

considerato che il decreto RAI in approvazione, dispone sovvenzioni in favore della Scala di Milano, dell'opera di Roma e del Carlo Felice di Genova,

impegna il Governo

a tenere presente, nel nome del prestigio che gode il più grande teatro del Sud, il San Carlo di Napoli, nella eventualità di prossime e nella fattispecie meritate sovvenzioni, a riconoscimento dell'opera sociale che il ricordato teatro svolge, opera culminata nella esecuzione della grandiosa « Messa di requiem » di Verdi, eseguita, con Pavarotti tra gli interpreti, nella pe-

riferia di Napoli, con indescrivibile consenso di popolo.

9/2794/20 (ex 2809/10).

« Cemmano, Del Barone, Baia-monte, Massidda, Filocamo, Lavagnini, Iannelli, Giardiello, Voza, Barbieri, Petrella, Tortoli, Errigo, Di Nardo, Colucci Divella ».

La Camera,

considerato che,

in Italia il sistema radiotelevisivo pubblico fronteggia attualmente esigenze diversificate sia sul terreno della informazione, della formazione, dell'intrattenimento;

una funzione formativa ben si addice a un sistema radiotelevisivo pubblico, soprattutto negli ambiti in cui il servizio difficilmente potrebbe trovare adeguato sostegno in sponsorizzazioni di mercato;

la funzione informativa, nonostante esista in proposito un persistente giudizio circa l'opportunità di un affidamento ad organi pubblici, in verità mal si addice a tale affidamento: la natura necessariamente opinabile dell'informazione, già a partire dalla selezione dei fatti rilevanti, sconsiglia l'affidamento a un soggetto che, per sua natura, possa avvalorare l'equivoco di una obiettività che oggi grossolanamente non sussiste, né potrebbe comunque sussistere;

la funzione di intrattenimento mal si addice all'affidamento a un soggetto pubblico, trattandosi di un compito ben più adeguatamente assumibile dal mercato, e pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la mano pubblica deve rimanerne estranea;

il sistema radiotelevisivo pubblico rappresenta, d'altra parte, un patrimonio aziendale di notevole consistenza e livello, sia in termini di mezzi tecnici sia in termini di professionalità, tali da richiedere di non essere disperso bensì di essere valorizzato;

l'indicazione referendaria in materia di sistema informativo si è pronunciata nel senso di privatizzare il sistema radiotelevisivo pubblico; e si è pronunciata sostanzialmente in tal senso, al di là della interpretazione letterale ma falsante che alcuni ne effettuano quando affermano che il popolo italiano si sarebbe pronunciato soltanto sulla mera « ammissibilità » giuridica della privatizzazione;

ragioni di opportunità politica ed economica impongono pertanto di valorizzare la RAI privatizzandola e ponendola come soggetto operatore sul mercato dell'informazione e dell'intrattenimento, in analogia a quanto avviene e comunque dovrebbe avvenire in materia di stampa quotidiana e periodica;

ragioni di opportunità politica impongono di mantenere una presenza pubblica nel sistema radiotelevisivo, specificamente orientato a quegli ambiti di formazione, nonché di informazione non politica, relativamente ai quali non sussistono spazi adeguati di mercato e sussistono, per contro, interessi pubblici di presenza;

ragioni di opportunità politica impongono di procedere rapidamente alla riforma del sistema informativo pubblico, e comunque entro termini tali da non suscitare dubbi circa la volontà, da parte del Parlamento e del Governo, di uniformarsi al dettato proveniente dal responso referendario;

ragioni di opportunità politica impongono inoltre, prescindendo da ogni considerazione di ordine referendario, di riformare il sistema radiotelevisivo pubblico in modo tale da conformarlo al principio di sussidiarietà nonché all'esigenza di eliminarne l'intervento politico, e soprattutto gli interventi partitocratici che manterrebbero interferenze improprie nelle strutture informative e nelle linee editoriali;

tali ragioni di opportunità si presentano con forza particolare in questo momento in cui le posizioni dominanti, in

materia di ristrutturazione del consiglio di amministrazione della RAI, pur con grandi differenziazioni, tuttavia convergono in una logica basata sul mantenimento di un servizio pubblico sovradimensionato, nonché sul mantenimento di un controllo politico nei confronti del settore;

la situazione che ne deriva, ivi compresa la regolamentazione del consiglio di amministrazione della RAI, non può che essere caratterizzata da transitorietà, non solo in rapporto a prospettive ormai ineludibili per l'informazione nel nostro paese, ma anche in rapporto alle caratteristiche parimenti transitorie del momento politico attuale,

impegna il Governo

a procedere speditamente sulla via della privatizzazione della RAI, effettuandone realizzazione entro diciotto mesi così da consentire una riformulazione delle strutture in modalità conseguenti ai principi di privatizzazione, con specifico riguardo a una composizione del consiglio di amministrazione che sia rappresentativa degli azionisti;

a promuovere una ridefinizione, in pari tempo, del sistema radiotelevisivo pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà e, pertanto, con esclusione dei settori dell'intrattenimento nonché dell'informazione di carattere politico.

9/2794/21 (ex 9/2529/1).

Vito, Romani, Rossetto.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative presso i nuovi organi direttivi della RAI per favorire, d'intesa con le associazioni professionali e sindacali, la formulazione di una nuova carta dei doveri capace di tutelare gli interessi dei cittadini e in particolare dei soggetti deboli; tale carta, frutto di un processo di autoregolamentazione, dovrà garantire la piena applica-

zione dell'istituto della rettifica, del diritto di replica, dell'accesso, della rigida disposizione tra pubblicità e informazione, dell'uguaglianza delle opportunità durante le campagne elettorali e referendarie.

9/2794/22 (ex 9/2529/2).

Vito, Romani, Rossetto.

La Camera,

considerato che:

l'intero sistema delle comunicazioni è attraversato da una crisi profondissima;

il sistema radiotelevisivo e la stessa carta stampata risentono negativamente dell'assenza di una seria e vincolante normativa *anti-trust*;

l'emittenza locale è strozzata dal duopolio e priva del necessario sostegno;

è in atto una ristrutturazione del sistema radiotelevisivo, a vantaggio di nuovi soggetti privati, con conseguenti ridimensionamento e dequalificazione del servizio pubblico;

lo stesso Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha richiamato l'attenzione sulla distorsione dell'intero sistema delle comunicazioni e sulla necessità di rivedere la legge 6 agosto 1990, n. 223 (cosiddetta « legge Mammi »);

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sui suoi orientamenti in materia radiotelevisiva e ad adoperarsi affinché si possa varare una riforma globale del sistema radiotelevisivo nazionale.

9/2794/23 (ex 9/2529/3).

Vito, Romani, Rossetto.

La Camera,

considerato che a seguito del referendum popolare dell'11 giugno 1995, è

stato parzialmente abrogato, con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ove prevedevasi che le azioni della RAI s.p.a. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

che con il referendum si è inteso avviare un processo di privatizzazione della RAI s.p., per consentire una gestione manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto, visto che attualmente essa è fortemente politicizzata;

che il Ministro Gambino, rispondendo in data 24 luglio 1995 all'interrogazione n. 4/04980 dell'On. Mataracena testualmente affermava che « quanto al problema della privatizzazione della RAI si significa che sulla base dell'esito referendario dell'11 giugno 1995 il Governo valuterà se e come procedere all'abrogazione delle norme » con ciò mostrando la scarsa propensione dell'attuale Governo ad adeguarsi alla volontà popolare;

che le vicende relative alla gestione dell'azienda e le vivaci polemiche scaturite pongono la necessità di ridefinire il ruolo e la natura stessa dell'ente televisivo, che non può considerarsi industria strategica di Stato;

impegna il Governo

a dare concreta attuazione al risultato del referendum, ossia a procedere alla privatizzazione, immettendo quote azionarie sul mercato, in accordo col nuovo consiglio di amministrazione dell'ente, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione.

9/2794/24 (ex 9/2529/4).

Vito, Romani, Rossetto.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 1996.

Albanese, Andreatta, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fini, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Malgieri, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Selva, Trantino, Turco, Veltroni, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI: « Norme in materia di inquadramento degli ex coordinatori amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado » (2890);

MIGLIORI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di indennità spettanti al giudice di pace » (2891);

LENTI e GASPERONI: « Riordinamento dell'istituto magistrale e della scuola magistrale » (2892);

APREA: « Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialità » (2893);

COLA ed altri: « Istituzione dell'albo delle imprese esercenti gli spettacoli pirotecnici e riordino della disciplina relativa al settore della pirotecnica » (2894);

BENEDETTI VALENTINI: « Norme per l'immissione nei ruoli dei docenti dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica » (2895).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 17 dicembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1704. — « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2372-bis-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CAPARINI: « Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari » (1236) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, IX e X;*

NEGRI: « Istituzione della provincia dell'Ossola » (1648) *Parere delle Commissioni V, VIII e XI*;

BECCHETTI: « Istituzione della provincia di Civitavecchia » (1960) *Parere delle Commissioni V, VI e XI*;

SETTIMI ed altri: « Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale » (2229);

STEFANI ed altri: « Norme in materia di riduzione dell'indennità parlamentare e di deducibilità dal reddito dei contributi dei parlamentari e dei consiglieri regionali ai rispettivi partiti o movimenti politici » (2424) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CITO: « Disposizioni per contrastare e reprimere fenomeni secessionistici nella Repubblica italiana » (2612);

alla II Commissione (Giustizia):

MUSSOLINI: « Modifica all'articolo 316 del codice civile concernente l'esercizio della potestà dei genitori » (2192) *Parere delle Commissioni I e XII*;

GAMBATO ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (2380) *Parere della I Commissione*;

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura » (2491) *Parere della I Commissione*;

GARRA: « Modifica all'articolo 259 del codice di procedura penale, in materia di custodia dei beni mobili registrati sequestrati » (2523) *Parere della I Commissione*;

CARMELO CARRARA ed altri: « Modifiche agli articoli 54 e 54-bis del codice di procedura penale in materia di con-

trasti negativi e positivi tra uffici del pubblico ministero » (2656) *Parere della I Commissione*;

alla IV Commissione (Difesa):

GAZZILLI: « Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri al merito della Nazione e concessione della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale » (2457) *Parere delle Commissioni I e V*;

alla VI Commissione (Finanze):

CAPARINI: « Norme in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro » (1240) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XII*;

GIOVANARDI ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, recante autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino » (2501) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XIII*;

POLIZZI e AMORUSO: « Istituzione delle zone franche insulari » (2589) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV*;

MENIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla "Trzaska Kreditna Banka" » (2609) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI*;

CAMOIRANO: « Istituzione della zona franca di Vado Ligure » (2703) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV*;

alla VII Commissione (Cultura):

CAPITELLI ed altri: « Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta » (2428) *Parere delle Commissioni I e V;*

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti » (2724) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

ALEMANNO: « Norme in materia di prevenzione dell'inquinamento dei corsi d'acqua e dei litorali dai rifiuti solidi » (2344) *Parere delle Commissioni I e X;*

alla IX Commissione (Trasporti):

GALLETTI ed altri: « Norme per il finanziamento di interventi in favore della mobilità ciclistica » (1216) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII;*

COLLAVINI: « Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale » (2605) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla X Commissione (Attività Produttive):

SCALIA: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e disciplina dell'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua » (303) *Parere della Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII;*

CAPARINI: « Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio » (1234) *Parere delle Commissioni I e XI;*

TERZI: « Abolizione dell'obbligo alla verifica periodica degli strumenti metrici » (1859) *Parere delle Commissioni I e V;*

MANZINI ed altri: « Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica » (2085) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, VIII e XI;*

CUSCUNÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività delle aziende del gruppo Olivetti » (2433) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la sospensione delle licenze per l'apertura di strutture della grande distribuzione » (2583) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII;*

SBARBATI: « Disciplina del settore fieristico » (2786) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI;*

alla XI Commissione (Lavoro):

FIORI: « Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense » (2210) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

CARUSO: « Norme in favore dei dipendenti pubblici dispensati o cessati dal servizio nel corso del 1995 per invalidità o per infermità » (2509) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

« Norme in materia previdenziale » (2797) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e X;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

FERRARI ed altri: « Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (1784) *Parere delle Commissioni I, III, V,*

VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

BARRAL ed altri: « Disciplina della professione di odontotecnico » (2331) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, XI e XIV;*

MISURACA ed altri: « Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in materia di termini di validità delle autorizzazioni per gli stabilimenti di macellazione » (2562) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di riordinamento degli usi civici » (2368) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XIV;*

VASCON ed altri: « Norme in materia di pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne » (2597) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e XII;*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

RUFFINO ed altri: « Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa » (2326) *Parere della XII Commissione.*

Assegnazione di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 123-bis del regolamento, il seguente disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV:

« Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2372-bis/B).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.